REGOLAMENTO (CE) N. 1360/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è necessario stabilire, per il settore delle carni ovine e caprine e per ciascun periodo annuo di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'importo degli aiuti suddetti, nonché il numero di capi ammessi a beneficiarne è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1123/93 della Commissione [3] modificato dal regolamento (CE) n. 40/96 [4]; che per tener conto del nuovo fabbisogno giustificato dalle autorità nazionali, è opportuno adattare il regime di fornitura di animali produttori delle specie ovina e caprina per tener conto della mutata situazione; che per rispettare il periodo dell'anno solare, è necessario sostituire l'allegato di tale regolamento a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1123/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 114 dell'8. 5. 1993, pag. 16.
[4] GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guiana di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	15	530
	— animali femmine	15	205
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina (1):		
	— animali maschi	2	530
	— animali femmine	28	205

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura delle specie ovina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	5	530
	— animali femmine	10	205

PARTE 3

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	15	530
	— animali femmine	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30).»